

SRA18 - ACA18 - impegni per l'apicoltura – REGIONE TOSCANA

Codice intervento (SM)	SRA18
Nome intervento	ACA18 - impegni per l'apicoltura
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale, con elementi regionali**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale

Attivano l'intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):

	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	P.A. Bolzano	P.A. Trento	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
SI	X	X	X	X	X			X			X	X	X	X	X	X			X		
NO						X	X		X	X							X	X		X	X

La Regione Umbria ritiene essenziale ristorare gli apicoltori che volontariamente assumono impegni a favore dell'agro biodiversità. La Regione Toscana ritiene significativo l'intervento, che, per le aree della regione ad agricoltura estensiva e di alto valore naturalistico, quali le aree intermedie, le api allevate possano contribuire, insieme agli altri insetti pronubi, al mantenimento di questa tipologia di agricoltura estensiva e alla conservazione della flora spontanea ad alto valore naturalistico, presente nelle aree ad agricoltura estensiva. La Regione Abruzzo ritiene che il ruolo degli impollinatori, quali le api, nella salvaguardia della biodiversità è ritenuto insostituibile, e pertanto è necessario e diffonderne la presenza in aree di pregio ambientale e naturalistico che altrimenti potrebbero essere compromesse. La Regione Campania attiva l'intervento per l'esistenza di estese aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico che rientrano nella declaratoria del fabbisogno 2.7

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto

SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
--------	-------------	---	--------------------

E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità natur	Qualificante	Sì
------	--	--------------	----

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

R.35 Percentuale di alveari sovvenzionati dalla PAC

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

Finalità e descrizione generale

L'intervento "Impegni per l'apicoltura" prevede un pagamento annuale espresso in €/anno/beneficiario (di tipo forfettario determinato in base al range nel numero di alveari messi ad impegno) a favore dei beneficiari che praticano l'attività apistica in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico

Va precisato che l'intervento si rivolge ad allevatori che, pur svolgendo un ruolo fondamentale per la sopravvivenza degli eco-sistemi, non sono agganciati direttamente, tramite contratti di fitto o titolo di proprietà, ai terreni sui quali svolgono l'attività. Tali allevatori, in genere, non sono percettori di aiuto diretto. Inoltre, l'intervento non è indirizzato al servizio di impollinazione per le aree ad agricoltura intensiva quali agrumeti e altri frutteti in genere per i quali i proprietari pagano il servizio. Gli impegni riguardano le aree, individuate dalle Regioni e PPAA, ad agricoltura estensiva e di valore naturalistico, come ad esempio aree intermedie quali i sistemi agro-forestali, in quanto l'attività svolta dalle api, insieme a quella svolta dagli insetti pronubi, contribuisce al mantenimento di un'agricoltura estensiva e alla conservazione della flora spontanea ad alto valore naturalistico.

Numerose specie impollinatrici sono a rischio di estinzione, l'abbondanza delle popolazioni e lo stato di salute delle api e di moltissime altre specie sono sottoposti a rischi di varia natura. Il declino degli impollinatori è associato a una serie di fattori che spesso agiscono in sinergia tra loro: distruzione, degradazione e frammentazione degli habitat, inquinamento da agenti fisici e chimici, cambiamenti climatici e diffusione di specie aliene invasive, parassiti e patogeni. L'impollinazione è un servizio ecosistemico fondamentale per la sopravvivenza umana e la tutela dell'integrità e della diversità biologica degli ecosistemi terrestri.

L'intervento, mira sia a contrastare il declino degli impollinatori, sia a supportare pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità, mediante un sostegno economico, a copertura dei maggiori costi e minori guadagni, per l'attività effettuata nelle aree sopra descritte; Tali aree pur presentando diversità di specie floricole agrarie e naturali, risultano di minore valore nettarifero perché non interessate da forme di agricoltura intensiva (es. frutteti specializzati) e vengono normalmente escluse dalla pratica del nomadismo apistico per via dei maggiori costi di trasporto e per le minori rese nettarifere. Tuttavia, in tali aree, l'apicoltura rappresenta un'attività molto importante per il mantenimento sia dell'agro-biodiversità sia per la conservazione della flora spontanea, grazie all'importante opera d'impollinazione realizzata dalle api, laddove l'equilibrio tra specie allevate e specie selvatiche (apoidei imenotteri), compresi gli impollinatori in senso generale (es. lepidotteri, coleotteri, ditteri, ortotteri etc), non pesi a svantaggio della popolazione degli impollinatori in termini di biodiversità. Per tali motivi l'intervento prevede un numero massimo di alveari per postazione di modo tale da limitare eventuali effetti di competizione con i pronubi selvatici.

Vi è comunque una stretta correlazione tra attività e territorio determinata dal raggio di azione, durante il bottinamento, delle api operaie.

In ragione delle premesse fatte si deve considerare una superficie utilizzabile, da una famiglia di api, quella ricadente nel raggio teorico di 3 chilometri che per effetto di barriere naturali o per ricchezza di pabulum vengono rideterminati in circa km 2,2. Questa è la distanza minima che deve esistere tra apiari appartenenti alla medesima azienda, e quindi con lo stesso codice allevamento, ammessi all'impegno dell'intervento.

Benchè il raggio di azione sia così vasto, in realtà le api si spostano in uno spazio più limitato in ragione della ricchezza del pabulum e della necessità di risparmiare energia.

Alla luce di tali premesse, l'obiettivo consiste sia nell'incrementare il numero di apiari presenti nelle aree indicate, migliorando l'attività di impollinazione per azione integrata di insetti pronubi allevati e selvatici; sia nel promuovere l'allevamento stanziale degli apiari già presenti in tali aree, garantendo l'azione delle api anche per le fioriture di minore interesse mellifero, ma di forte e determinante importanza di carattere ambientale e coprendo periodi più lunghi di fioritura di interesse mellifero (che il nomadismo non è in grado di assicurare).

L'intervento pertanto si compone di due azioni tra loro alternative, vale a **dire che lo stesso apiario** non può essere impegnato su entrambe le azioni durante tutto il periodo di impegno:

Azione 1 "Apicoltura stanziale"

Azione 2 "Apicoltura nomade"

L'accesso alle due azioni, da parte del beneficiario, è qualificata dalla tipologia di apiari registrati nella banca dati dell'anagrafe apistica.

Regioni e PPAA possono definire le azioni attivabili nel proprio territorio

Tutte le 13 Regioni attivano entrambe le azioni 1 e 2 dell'intervento.

Le aree interessate dalle suddette azioni saranno definite in mappe di uso del suolo a livello regionale/provinciale corredate dall'elenco delle essenze floristiche e il relativo periodo di fioritura.

L'intervento contribuisce al raggiungimento dell'Obiettivo specifico 6 in quanto, sostenendo l'attività di pascolamento apistico in aree di minore valore economico, migliora gli ecosistemi naturali ed agrari favorendone la tutela della biodiversità naturale.

I beneficiari si impegnano a mantenere per tutta la durata dell'impegno il numero di alveari dichiarati con la domanda di sostegno e ammissibili a premio.

Il numero di alveari oggetto di sostegno può ridursi nell'arco del periodo d'impegno conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano. Le Regioni e PPAA possono definire in modo più restrittivo tale quota massima indicandola nei rispettivi complementi di programmazione.

La definizione di una percentuale massima di riduzione degli alveari garantisce che, nel tempo, non venga ridotta l'efficacia della misura.

Il pagamento annuale sarà corrisposto solo per gli alveari effettivamente sotto impegno a seguito della riduzione.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

L'intervento è collegato direttamente con l'esigenza 2.7 per la salvaguardia della biodiversità in quanto, sostenendo l'attività di pascolamento apistico in aree di minore valore economico, migliora gli ecosistemi naturali ed agrari.

L'intervento si inserisce nell'ambito della Strategia UE sulla biodiversità (COM(2020) 380 final) che rappresenta uno dei pilastri di attuazione del Green Deal Europeo.

L'intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale/provinciale in ragione delle diverse specie floricole agrarie e naturali rappresentate nella cartografia/mappe di riferimento.

L'intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell'azione per il clima e l'ambiente.

Collegamento con i risultati

L'intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.35 Conservazione degli alveari, pertanto, concorre alla loro valorizzazione.

Collegamento con altri interventi

L'intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.

Al fine di migliorare le performance ambientali derivanti dall'intervento è consentito rafforzare gli impegni previsti dal presente intervento con quelli di altri interventi agro-climatico-ambientali.

La combinazione di più impegni consente infatti un'amplificazione dell'effetto ambientale in quanto aumentano i benefici ambientali di ogni singolo impegno assunto dal beneficiario.

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti.

Può essere prevista l'attivazione dell'intervento anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.

La demarcazione con l'azione B4 Misure Settoriali "Razionalizzazione della transumanza", con particolare riferimento **all'acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto** per il nomadismo, è assicurata nel modo seguente: il beneficiario dell'intervento settoriale potrà accedere ad ACA 18, Azione 2, solo se all'interno dell'azione B4 non accede al pagamento per l'acquisizione di servizi di trasporto. Si assicura pertanto che i servizi di trasporto non sono oggetto di doppio pagamento.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari.

P01 - localizzazione delle aree di pascolamento

P02 – allevamento biologico

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione

Regioni/PPAA	P01	P02	Altro
	(si/no)	(si/no)	-
Abruzzo	Si	Si	-
Basilicata	Si	Si	- maggior numero di alveari sottoposti ad impegno
Calabria	Si	Si	-
Campania	Si	Si	-
Emilia Romagna	Si	Si	1) Miele di qualità regolamentata: marchio QC 2) Donne e giovani apicoltori (età < 40 anni) 3) Azienda apistica ricadente in zone svantaggiate 4) Attività di apicoltura condotta a titolo prevalente 5) Maggior numero di alveari sottoposti ad impegno 6) Adesione volontaria alla Banca Dati Apistica regionale
Liguria	SI	No	-
Molise	Si	Si	-
Piemonte	SI	Si	a parità di punteggio verranno considerate le caratteristiche del beneficiario
Puglia	Si	Si	·Requisiti del Beneficiario;

			· Adesione a cooperative/OP
Sardegna	Si	Si	· P0x1 - Dimensione dell'allevamento apistico
Sicilia	Si	Si	
Toscana	No	SI	P0x1 Maggior numero di alveari sottoposti ad impegno ed in possesso dell'azienda da almeno 3 anni; P0x2 Attività di apicoltura condotta a titolo prevalente ¹ -P0x1 Numero di alveari soggetti ad impegno annuale pari almeno a 40 ed in possesso dell'azienda da almeno 3 anni ²
Umbria	SI	SI	-

Regione Umbria ritiene che l'intervento debba essere applicato prioritariamente nelle aree con grado elevato di rischio di perdita dell'agro biodiversità da apicoltori che adottano pratiche di conduzione dell'allevamento apistico rispettose dell'ambiente. La Regione Basilicata in merito al P01 intende dare priorità agli Apiari ricadenti in Aree EUAP al fine di mantenere e incentivare l'apicoltura in modo da migliorare la capacità di impollinazione di tutte le piante, auspicare una migliore resa produttività per le piccole produzioni agricole a tutela della biodiversità naturale; e agli Apiari ricadenti in aree omogenee secondo la territorializzazione della Regione Basilicata al fine di garantire una maggiore presenza dell'uomo in territori più svantaggiati anche attraverso l'apicoltura. In merito al P02 la Regione intende migliorare le performance ambientali in un'ottica di sostenibilità degli allevamenti. Per la Regione Toscana le priorità aggiuntive regionali Pox1 e Pox2 mirano a garantire le migliori condizioni per l'attuazione dell'intervento. Per la regione Puglia le priorità aggiuntive regionali sono coerenti con la Politica Agricola regionale.

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Apicoltori singoli e associati registrati nella Banca Dati Apistica

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole che esercitano attività di apicoltura

Ai sensi della Legge n.313 del 24 dicembre 2004, l'apicoltura è definita attività agricola di tipo zootecnico.

Le Regioni e Province Autonome possono fissare ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari

Altri Criteri di ammissibilità

C03 Iscrizione alla Banca Dati Apistica Nazionale/Regionale, alla data del 31/12 dell'anno precedente alla domanda di sostegno;

C04 Censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario, nei termini previsti dalla normativa vigente;

¹ REGIONE TOSCANA- I principi di selezione introdotti consentono di orientare il sostegno verso aziende che, per dimensioni e per tipologia di attività prevalente, danno maggiori garanzie di continuità nel tempo (considerando che trattasi di intervento pluriennale) e di maggior copertura territoriale. Questo anche tenuto conto che il settore apistico è particolarmente esposto alle avversità derivanti dai cambiamenti climatici e ciò comporta un più frequente abbandono dell'attività da parte delle aziende di minor dimensione e che non svolgono l'attività apistica in modo prevalente.

La modifica è di natura puramente testuale nell'ambito della sezione 5 della pertinente scheda di intervento; non essendo collegata all'attivazione/disattivazione di un intervento/sottoazione non si ripercuote in alcun modo sui valori dei PLUA già determinati e quindi non impatta sui target di cui all'art. 109 del Reg. Ue 2021/2115.

² REGIONE TOSCANA Il principio P0x1 "Numero di alveari soggetti ad impegno annuale pari almeno a 40 ed in possesso dell'azienda da almeno 3 anni", inizialmente indicato, viene sostituito dal nuovo P0x1 "Maggior numero di alveari sottoposti ad impegno ed in possesso dell'azienda da almeno 3 anni", in quanto quest'ultimo consente di dare una più mirata attuazione all'intervento come illustrato nella nota precedente. Per lo stesso motivo si introduce anche il P0x2 "Attività di apicoltura condotta a titolo prevalente"

C05 Adesione con un numero minimo di alveari, definito a livello regionale/provinciale secondo le specificità locali

C06 Praticare l'attività apistica nelle aree individuate dalle regioni/province autonome come importanti dal punto di vista del mantenimento dell'agro-biodiversità e per la conservazione della flora spontanea, con esclusione delle aree agricole ad elevata intensità agricola.

Le Regioni e Province Autonome possono fissare ulteriori criteri sulla base delle loro specificità.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i Criteri di ammissibilità dei Beneficiari e agli altri Criteri di ammissibilità

Regioni/PPAA	C01 Apicoltori singoli e associati registrati nella Banca Dati Apistica	C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole che esercitano attività di apicoltura	Altri Criteri dei Beneficiari	C05 Adesione con un numero minimo di alveari	Altri Criteri di ammissibilità
	(sì/no)	(sì/no)		N. minimo di Alveari	
Abruzzo	Si	Si	-	50	-
Basilicata	Si	Si	· C0x1) Altri Enti Pubblici non Economici registrati alla banca dati apistica; · C0x2) Apicoltori singoli o associati in possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.	10	· C0x3 Sono ammessi solo gli apicoltori con sede legale in Basilicata
Calabria	Si	Si	-	50	-
Campania	Si	No	-	11	-
Emilia Romagna	Si	Si	· C0x1) Sede legale nel territorio della Regione Emilia-Romagna; · C0x2) Possesso della Partita Iva agricola o combinata; · C0x3) Iscrizione all'Anagrafe regionale delle aziende agricole	15	-
Liguria	Si	Si	-	10	-
Molise	Si	Si	-	50	-
Piemonte	Si	No	· C0x1 Aziende apistiche professionali	52	-
Puglia	Si	Si	-	5	-

Sardegna	Si	Si	-	40	-
Sicilia	Si	No	-	50	-
Toscana	Si	Si	C0x1 Sede legale nel territorio della Regione Toscana	11	-
Umbria	Si	Si	-	15	-

La Regione Sardegna non adotta il Criterio C02 in quanto individua come beneficiari dell'Intervento esclusivamente gli apicoltori non enti pubblici.

Per la Regione Piemonte la non adozione del Criterio C02 e l'adozione del Criterio aggiuntivo C0x1, è motivata dal fatto che ritiene opportuno concentrare l'intervento a quei beneficiari che svolgono attività d'impresa.

In merito ai criteri aggiuntivi regionali dei beneficiari C0x1 e 2 la Regione Basilicata mira al coinvolgimento di una maggiore platea di beneficiari al fine di incentivare le attività di ricerca, divulgazione e di buone pratiche.

Per quanto attiene i Criteri aggiuntivi C0x1-2 e 3 della Regione Emilia Romagna, questi rappresentano ulteriori requisiti minimi di ammissibilità dei beneficiari rilevanti rispetto alla realtà delle imprese apistiche regionali.

In merito al C05 della Regione Toscana, Il numero minimo di alveari per accedere è determinato sulla base della soglia massima di 10 alveari individuata dalla normativa regionale l.r. 49/2018 entro la quale si può esercitare l'attività d'autoconsumo la cui produzione non è destinata alla commercializzazione.

La Regione Campania non adotta il Criterio C02 poiché i relativi soggetti non sono presenti in termini rilevanti.

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Impegni

I beneficiari dovranno rispettare per tutta la durata dell'intervento i seguenti impegni:

I01 Praticare l'attività apistica nelle aree come individuate secondo il criterio C06 dalle Regioni e PPAA ;

I02 Non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione, rispettando una distanza minima tra gli apiari della medesima azienda, con lo stesso codice allevamento, sotto impegno non inferiore a 2,2 km.

Le Regioni e PPAA possono definire un numero minore di alveari e una distanza minima superiore tra gli apiari secondo le proprie specificità

I03 Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario;

I04 Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per un numero minimo di giorni pari a 60 nel caso dell'Azione 2, nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche.

I05 Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per 365 giorni/anno, nel caso dell'Azione 1.

I06 Redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica, riportante le aree e le relative specie botaniche interessate dall'intervento, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione e, per gli aderenti all'azione 2, il periodo di permanenza degli apiari, nel rispetto dell'impegno I04.

I07 Esclusivamente per gli apiari ricadenti nell'Azione 2, ogni postazione scelta dal beneficiario, deve essere registrata nella apposita sezione apistica della BDN (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica) con l'indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, che possono essere anche rilevati tramite strumentazione GPS eventualmente in dotazione all'apiario.

Le Regioni e PPAA possono definire ulteriori impegni sulla base delle loro specificità

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa gli Impegni.

Ad eccezione della Regione Sardegna che fissa in numero max di 40 alveari per postazione, inferiore rispetto a quanto previsto **all'impegno I02** della scheda nazionale, definito tenendo conto della disponibilità di pabulum nella specifica situazione regionale e, della Regione Umbria che in relazione alle condizioni

pedoclimatiche delle aree interessate dall'intervento della regione Umbria, ritiene che il numero massimo di alveari per postazione non debba superare il limite di 50, le altre Regioni confermano quanto previsto all'impegno I02 della scheda.

La Regione Basilicata introduce un impegno aggiuntivo regionale che consiste: I0x1- Tenuta e aggiornamento del registro informatico degli apiari della Banca dati regionale apistica.

Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso

Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti

014 Quale zona è ammissibile?

☐ Superficie agricola definita per il piano PAC

☐ Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa

☐ Terreni non agricoli

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione oppure Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

La copertura dei suoli in periodi di fine inverno e inizio primavera determina migliori possibilità di pascolo per le api.

Produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida oppure criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

I01 prevede impegni superiori alla baseline. Nel caso si adottino impegni connessi alle pratiche di apicoltura, rispetto ai quali non esistono riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità, la baseline è da ritenersi la pratica ordinaria nella quale vengono scelte come postazioni prevalentemente le zone ad agricoltura intensiva con monoculture permanenti, tralasciando le aree ad agricoltura estensiva e/o di valore naturalistico, come ad esempio aree intermedie quali i sistemi agro-forestali, per le basse rese nettariifere e i maggiori costi di trasporto verso tali aree. Invece I01 stabilisce la pratica apistica nelle aree per come individuate nei criteri di ammissibilità.

I02 prevede impegni superiori alla baseline. Nella pratica ordinaria le aziende apistiche tendono a sistemare tutte le arnie in una medesima postazione onde ridurre le spese di trasporto e le ore uomo impiegate per il posizionamento, mentre I02 fissa il limite 80 alveari per postazione e il rispetto una distanza minima tra gli apiari di km 2,2.

I03 prevede impegni superiori alla baseline. Nella pratica ordinaria le aziende apistiche non sono tenute alla registrazione delle operazioni di gestione degli apiari. Invece I03 prevede la tenuta di un registro aziendale nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario.

L'I04 prevede impegni superiori alla baseline., Nella pratica ordinaria, nel caso del nomadismo, non c'è, infatti, un obbligo al mantenimento per un numero minimo di 60 giorni, nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche, del numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento nel caso dell'Azione 2.

L'I05 prevede impegni superiori alla baseline, Nella pratica ordinaria, infatti, nel caso dell'apicoltura stanziale, non c'è un obbligo al mantenimento, per 365 giorni l'anno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno, impegno che invece esiste per chi aderisce nel caso dell'Azione 1.

L'I06 prevede impegni superiori alla baseline. Nella pratica ordinaria, infatti, gli allevatori di api non hanno l'obbligo di redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica (con aree e specie botaniche interessate, numero di alveari per postazione e, per gli aderenti all'azione 2, il periodo di permanenza degli apiari, nel rispetto dell'impegno I04).

L'I07 prevede impegni superiori alla baseline. Nella pratica ordinaria, infatti, ogni postazione degli apiari non deve essere registrata in BDN con indicazione dei dati di georeferenziazione, come invece richiesto per gli aderenti all'Azione 2.

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

☐ SIGC

☒ Non SIGC

Sezione non SIGC

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumento finanziario

Tipo di pagamenti

☐ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario

☐ costi unitari

☒ somme forfettarie

☐ finanziamento a tasso fisso

Base per l'istituzione

-

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal pascolamento di api in aree individuate dalle regioni/province autonome come importanti dal punto di vista del mantenimento dell'agro-biodiversità e per la conservazione della flora spontanea, con esclusione delle aree agricole ad elevata intensità agricola.

I pagamenti sono concessi annualmente, in maniera forfettaria, in base alle classi di alveari messe ad impegno dai beneficiari.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per Azione 1 e 2 e per classi di alveari. Sono espressi in €/anno/beneficiario, in base alle classi di alveari messe ad impegno.

Per quanto attiene al range del sostegno si rimanda alla successiva sezione relativa ai PLUA.

Le Regioni/PPAA possono sottoporre l'importo complessivo del sostegno a degressività sulla base del suo ammontare

Regioni/PPA A	Degressività [SI/NO]	Se Sì: Quota del sostegno coperta [soglia/%]		
Abruzzo	No	-	-	-
Basilicata	No			
Calabria	Si	· Fino a euro 22.000,00 100% · Oltre euro 22.000,00 0%		
Campania	No	-	-	-
Emilia Romagna	No			
Liguria	No	-	-	-
Molise	No	-	-	-
Piemonte	NO			
Puglia	Si	fino a 15.000,00 euro/anno: 100%	da 15.001,00 a 30.000.000 euro/anno: 80%	Oltre 30.000,00 euro/anno: 60%
Sardegna	No	-	-	-
Sicilia	Si	· Fino a euro 22.000,00 100% · Oltre euro 22.000,00 0%		
Toscana	SI ³ ne	Qualora le risorse disponibili non dovessero essere sufficienti a soddisfare completamente tutte le richieste ammissibili pervenute, verrà applicata una degressività con la riduzione degli importi forfettari fino ad un massimo del 60%.		
Umbria	No	-	-	-

La Regione Toscana si riserva di definire in sede di complemento di programmazione un tetto massimo di aiuto per beneficiario.

Sicilia: qualora le risorse dovessero risultare insufficienti, nonostante l'applicazione della degressività, si adotterà una riduzione percentuale del premio, calcolata in funzione della disponibilità finanziaria

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e

³ REGIONE TOSCANA - A seguito dell'individuazione delle aree aventi le caratteristiche adatte per uso del suolo e presenza di specie vegetali da salvaguardare si rende necessaria l'applicazione della degressività per garantire l'idonea copertura delle aree territoriali suddette.

La modifica è di natura puramente testuale nell'ambito della sezione 7 della pertinente scheda di intervento; non essendo collegata all'attivazione/disattivazione di un intervento/sottoazione non si ripercuote in alcun modo sui valori dei PLUA già determinati e quindi non impatta sui target di cui all'art. 109 del Reg. Ue 2021/2115.

l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale. I relativi importi sono stati, se del caso, successivamente oggetto di ulteriori integrazioni in ambito regionale/provinciale. La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione

Spiegazione supplementare

Per quanto attiene la normativa nazionale di riferimento si considerano i seguenti riferimenti:

- **Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 - GU Serie Generale n.213 del 12-09-2022 - Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142).**
- **Manuali operativi relativi al Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134**

La norma nazionale, in merito allo spostamento e trasporto degli alveari, specifica che:

- **Gli spostamenti degli alveari devono obbligatoriamente avvenire previa registrazione in BDN con indicazione dell'apiario di destinazione. Inoltre, ove previsto da norme regionali, gli spostamenti devono avvenire previa attestazione in BDN da parte del Servizio Veterinario di competenza, che l'apiario di origine non è sottoposto a misure restrittive di polizia veterinaria.**
- **Il trasporto delle api effettuato con veicoli a motore non necessita dell'autorizzazione sanitaria del mezzo, che in ogni caso per poter circolare deve avere una copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile auto (RCA). Gli apicoltori con mezzi di trasporto di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 kg, devono dotarsi di Licenza di Trasporto di cose in conto proprio rilasciata dalla Motorizzazione Civile, nella quale sono indicati sotto forma di appositi codici le cose e le classi di cose inerenti la sua attività che egli può trasportare (supplemento ordinario G.U. n. 22 del 28-01-2000).**

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

☐ Sì ☒ No ☐ Misto

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

☐ Notifica ☐ Regolamento generale di esenzione per categoria ☐ Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo ☐ Importo minimo

Additional information:

N.P.

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento?

- ☐ basati sui risultati (con possibilità di scegliere)
☒ basati sulla gestione (con possibilità di scegliere)
☐ ibridi (basati sulla gestione e sui risultati)

Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento

Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5.

Qual è la durata dei contratti?

Durata 5 anni

10 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

L'intervento "impegni per l'apicoltura" è coerente con le disposizioni del punto 12 dell'Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto risulta conforme ai seguenti criteri di base:

(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell'ambito dell'architettura ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione.

(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto del Piano.

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%